



A.I.P.A.S.
Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria

REGOLAMENTO

Approvato nella seduta del 13 gennaio 2015

Art. 1 – Fondamento e validità

Il presente Regolamento trae il suo fondamento dallo Statuto dell'Associazione AIPAS.

Esso ha lo scopo di disciplinare le procedure relative all'iscrizione, all'ammissione, all'esercizio dell'attività di socio, all'organizzazione e all'attività operativa.

Ogni modifica ed integrazione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione.

Art. 2 – Iscrizione del Socio

L'AIPAS è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Chi richiede l'ammissione all'associazione sottoscrive l'apposito modulo di domanda, si confronta con i criteri di appartenenza, s'impegna all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione, oltre che ad effettuare il versamento annuale della quota sociale determinata dal Consiglio nazionale, che dovrà essere versata entro il 31 dicembre dell'anno sociale.

Art. 3 – Qualifica di Socio

Per acquisire la qualifica di socio il candidato deve rispondere ai seguenti criteri di appartenenza.

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci:
 - a) i sacerdoti diocesani e religiosi che in qualità di cappellani svolgono le funzioni di assistenza spirituale nelle strutture socio – sanitarie pubbliche o private;
 - b) i religiosi degli Ordini dei Frati Minori, Frati Minori Cappuccini, Fatebenefratelli e Camilliani già con fondatori dell'ANCRO in servizio nelle suddette strutture;
 - c) i sacerdoti, i diaconi, i membri degli istituti religiosi maschili e femminili ed i laici che per espresso mandato della competente autorità ecclesiastica o religiosa espletano, in maniera stabile, specifiche attività di pastorale della salute nelle strutture socio – sanitarie e nel territorio.
2. Per i religiosi appartenenti ai quattro ordini fondatori dell'ANCRO si richiede la presentazione da parte dell'incaricato nazionale, membro di diritto del Consiglio nazionale, al quale spetta il compito di stimolare la formazione dei religiosi del proprio istituto.
3. Per i ministri ordinati si richiede il mandato del vescovo e/o dei superiori maggiori ed un'adeguata formazione in pastorale della salute.
4. Per i religiosi non ministri ordinati, le religiose ed i laici si richiede la presentazione da parte dell'ordinario diocesano o di un superiore maggiore oppure di un cappellano o di un parroco, ed un'adeguata formazione in pastorale della salute.

5. La procedura da seguire per le persone di cui si parla ai punti 3 e 4 (ministri ordinati, religiosi, religiose e laici) che intendono associarsi all'AIPaS è la seguente:
 - a) la richiesta di ammissione da inviare al Presidente del Consiglio nazionale;
 - b) tale richiesta deve essere accompagnata da:
 - i dati anagrafici e l'indirizzo completo;
 - il *curriculum* degli studi;
 - la lettera di presentazione dell'autorità competente (ordinario diocesano, superiore maggiore, parroco, cappellano) in cui si presenta il candidato, esplicitandone il servizio svolto.
6. Il Consiglio di Presidenza esamina le richieste pervenute, valutando con discrezionalità la situazione dei candidati – soci che già svolgono attività di pastorale sanitaria. Nell'esaminare il *curriculum* si verificherà che il candidato abbia partecipato ad attività formative specifiche di pastorale della salute. Altrimenti suggerirà allo stesso candidato eventuali itinerari di approfondimento.
7. Durante il Convegno Nazionale Annuale alcuni componenti del Consiglio nazionale incontreranno i nuovi soci, ammessi durante l'anno, e i candidati-soci che presentano domanda di ammissione durante il convegno, al fine di conoscere i soci e valutare le modalità di inserimento nell'associazione. I nuovi soci, ammessi al di fuori del convegno nazionale, si impegnano a prendere parte al convegno nazionale successivo alla loro ammissione.

Art. 4 – Impegni

Il socio presta la propria opera in conformità ai fini, alle metodologie ed all'organizzazione dell'associazione cui si è liberamente iscritto. Pertanto è chiamato a prestare il suo impegno operativo in programmi di:

1. *formazione* offerta alla comunità per la promozione di una cultura della vita e della salute, di un accompagnamento nel tempo della sofferenza, della malattia e della morte;
2. *coordinamento e raccordo* per tutte le iniziative formative allo scopo di perseguire le finalità sopraindicate, in conformità agli orientamenti del magistero della Chiesa;
3. *ridefinizione e riqualificazione* delle diverse figure operanti nel mondo della salute, ponendo attenzione affinché oltre alle competenze tecniche si valorizzino competenze relative alla spiritualità ed all'etica sanitaria, allo scopo di migliorare le modalità di erogazione dei servizi socio – sanitari alla collettività.

Il socio è tenuto al versamento della quota annuale comprensiva dell'iscrizione e dell'abbonamento alla rivista dell'associazione.

Art. 5 Convocazione Assemblea Generale elettiva

La convocazione dell'Assemblea Generale elettiva triennale avviene con la pubblicazione del programma del convegno nazionale. In prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione per la validità è sufficiente il numero dei presenti. L'Assemblea Elettiva ratifica la nomina dei Rappresentanti dei Gruppi di Appartenenza e provvede ad eleggere i restanti 12 Consiglieri

Art. 6 Elezione dei rappresentanti dei gruppi di appartenenza

L'Associazione è formata da sette gruppi di appartenenza:
Fratelli Minori (OFM)
Fratelli Minori Cappuccini (OFMcapp)

Camilliani (MI)
Fatebenefratelli (OH)
Diocesani
Religiose
Laici

I diaconi permanenti sono da considerarsi nel gruppo dei diocesani. I religiosi appartenenti a Istituti religiosi diversi dai quattro elencati come gruppi di appartenenza sceglieranno di aderire al gruppo di loro preferenza.

Prima dell'assemblea per il rinnovo della cariche triennali, i gruppi di appartenenza si riuniranno per eleggere il rispettivo rappresentante al Consiglio Nazionale.

All'inizio dell'Assemblea Elettiva i sette gruppi di appartenenza comunicheranno il nominativo del proprio rappresentante al Consiglio Nazionale.

Art. 7 – Operazioni preliminari di voto

1. Il Consiglio Nazionale uscente provvede alla nomina del Presidente dell'Assemblea Generale elettiva, (escluso il Presidente nazionale), il quale presiede le operazioni preliminari al voto, coadiuvato dal Segretario Nazionale. Il Presidente dell'Assemblea nomina due Scrutatori e tra questi individua il Presidente del Seggio elettorale, inoltre provvede alla vidimazione mediante numerazione progressiva e siglatura delle schede elettorali;
2. Il Segretario coadiuvato dai due Scrutatori provvede a registrare la presenza dei componenti dell'Assemblea generale elettiva in un apposito foglio presenze, contestualmente consegna a ciascun componente le schede elettorali e fa controfirmare il foglio presenze.
3. Il foglio presenze, compilato dal Segretario, deve contenere il nome e il cognome dei partecipanti al voto.
4. A tutti i partecipanti all'Assemblea Elettiva sarà consegnata una scheda che preveda la possibilità di indicare fino a 4 nominativi.
5. Le operazioni preliminari si concludono con l'apposizione della firma al foglio presenze da parte del Presidente dell'Assemblea e l'indicazione dell'ora di apertura e chiusura del seggio elettorale.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. All'apertura del seggio elettorale dovranno essere disponibili sul foglio delle presenze i nominativi dei soci aventi diritto;
2. Il seggio elettorale deve prevedere un'urna per l'elezione dei 12 consiglieri votati da tutti i soci;
3. Al termine delle votazioni (che si svolgeranno in un orario prestabilito), il Presidente del Seggio e lo Scrutatore inizieranno lo spoglio pubblico delle schede contrassegnando con la propria sigla ogni scheda sul retro della medesima.
4. Al termine dello spoglio il Presidente del Seggio dovrà redigere l'esito delle votazioni contenente il numero degli iscritti aventi diritto, il numero dei soci che hanno votato, la firma in calce del Presidente dell'Assemblea e del Presidente del Seggio. L'esito delle votazioni completo in tutte le sue parti verrà proclamato e appeso all'Albo.